

# Allegato A

Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1  
*“Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”*

Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1  
*“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”*

Risoluzione del Consiglio Regionale 27 luglio 2023 n. 239  
*Approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025*

Deliberazione Consiglio Regionale del 2 ottobre 2024, n. 73  
*Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2025*

Deliberazione di Consiglio regionale del 19 dicembre 2024, n. 100  
*Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2025. Approvazione*

**Elementi essenziali per l’attuazione del Progetto Regionale 8  
Nota di aggiornamento al DEFER 2025  
Intervento 1.VII**

**Progetto regionale n: 8  
SVILUPPO SOSTENIBILE IN AMBITO RURALE E AGRICOLTURA DI QUALITA’**

**Obiettivo 1  
Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale  
anche in un’ottica sostenibile”**

**Settimo alinea: Interventi a sostegno delle aziende agro-zootecniche volti all’innalzamento della competitività e della sostenibilità delle produzioni, comprese quelle derivanti dall’apicoltura, alla salvaguardia e al miglioramento del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico, all’innalzamento del livello di biosicurezza e di benessere animale, al contrasto alle epizootie e zoonosi e al miglioramento della gestione delle risorse foraggere**

**TITOLO INTERVENTO:**

**Sostegno in regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Periodo 2025-2026**

## **1 Descrizione dell’intervento**

Con il presente intervento la Regione Toscana dispone un sostegno a favore delle aziende agricole al fine di incentivare il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale.

Il sostegno consiste nell'erogazione di contributi per l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine delle specie e razze di interesse zootecnico. Il sostegno viene corrisposto come contributo in conto capitale a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto degli animali, secondo i tassi previsti al paragrafo "Forma del sostegno".

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L352 del 24 dicembre 2013), e ss.mm.ii., nonché della normativa nazionale in materia (legge del 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni").

## **2. Beneficiari**

Possono accedere al sostegno previsto dal presente intervento gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'articolo 2135 del c.c., titolari di partita IVA e iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura che attuano interventi finalizzati al miglioramento genetico di specie e razze di interesse zootecnico bovine, ovine, caprine, bufaline, equine, asinine, suine, mediante l'acquisto di capi riproduttori iscritti nei rispettivi Libri Genealogici (LL.GG.).

## **3 Limitazioni e condizioni specifiche di accesso**

Gli animali ammessi a contributo sono esclusivamente i riproduttori iscritti nei rispettivi Libri Genealogici (LL.GG.) di razza secondo la normativa vigente.

Per poter accedere al sostegno il richiedente deve:

- condurre un allevamento in selezione di capi della stessa razza dei riproduttori acquistati. Per la specie ovina sono ammessi anche gli allevamenti non in selezione, purché della stessa razza (come registrati in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN) dei riproduttori acquistati. Fanno altresì eccezione i riproduttori maschi della specie equina, per i quali l'allevamento di destinazione può essere di soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato, purché l'utilizzo di un riproduttore maschio di razza diversa da quella delle fattrici sia previsto dal regolamento del libro genealogico della razza della fattrice medesima;
- costituire un nuovo nucleo di selezione da iscrivere prima della liquidazione del sostegno con una consistenza di almeno tre U.B.A.

Gli animali oggetto di acquisto, per essere ammissibili al sostegno, devono altresì ottemperare, sia per quanto riguarda gli allevamenti di provenienza che i singoli capi, alle norme sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in vigore al momento dell'acquisto e della movimentazione del capo verso l'allevamento, ed essere in possesso delle certificazioni sanitarie di cui al successivo punto 11 "Requisiti sanitari" attestati da certificazione dei Servizi Veterinari della AUSL, o, ove consentito dalla normativa vigente, dal veterinario aziendale.

Per poter accedere al sostegno i richiedenti devono inoltre:

- a) non aver riportato nei precedenti cinque anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per

delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

b) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali o equivalente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

c) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

I richiedenti inoltre devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, con particolare riferimento agli aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e alla decadenza dal sostegno.

#### **4 Forma del sostegno.**

E' concesso un contributo fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi e fino al 40% per l'acquisto di riproduttori femmine. La percentuale di contribuzione potrà essere ridotta in maniera proporzionale secondo le risorse disponibili e le richieste presentate e secondo le modalità previste dal bando di attuazione.

I criteri di priorità, di cui al successivo punto 5, sono applicati a livello regionale. Le priorità sono assolute e prevedono il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente.

Nella concessione del sostegno si applicano i massimali previsti per il regime "de minimis", dal regolamento (UE) n. 1408/2013, oppure l'importo massimo previsto dal regolamento (UE) n. 2023/2831 afferente al "de minimis" generale.

#### **5 Criteri di valutazione - Priorità**

L'ordine di priorità stabilito è il seguente:

a) Maschi di qualunque specie (bovina, ovina, caprina, suina, equina, asinina) appartenenti alle razze autoctone allevate in Toscana di cui alla tabella allegata al punto 10. Relativamente ai soggetti appartenenti alla specie ovina rientrano nella tipologia se genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie;

- b) Maschi ovini e caprini di altre razze diverse da quelle di cui al punto a), nonché maschi ovini di razze allevate in Toscana di cui alla tabella allegata genotipizzati e rispondenti ai requisiti di cui alla DGR n. 1177 del 22/10/2018;
- c) Maschi bovini di razze da carne diverse da quelle di cui al punto a) e maschi bufalini;
- d) Maschi bovini di razze da latte;
- e) Femmine di qualunque specie (bovina, ovina, caprina, suina, equina, asinina) appartenenti alle razze autoctone allevate in Toscana di cui alla tabella allegata al punto 10;
- f) Femmine ovine e caprine di altre razze diverse da quelle di cui al punto a);
- g) Femmine bovine di razze da carne diverse da quelle di cui al punto a) e femmine bufaline;
- h) Femmine bovine di razze da latte.

## **6 Spese ammissibili**

Sono ammissibili gli acquisti di animali riproduttori e le susseguenti spese sostenute, nei limiti dell'importo previsto nel bando di attuazione dell'intervento, dal **1° aprile 2025** e fino al **31 marzo 2026**.

## **7 Responsabile del procedimento**

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari (di seguito Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche), all'emanazione del bando di attuazione, nonché all'emissione della graduatoria di ammissibilità, a livello regionale, con l'indicazione del relativo sostegno spettante per le domande finanziabili;
- i Settori Competenti all'Attività Gestionale sui rispettivi livelli territoriali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale all'istruttoria di ammissibilità delle domande presentate, all'emanazione degli atti di concessione e liquidazione del sostegno spettante, nonché ai controlli previsti dal bando;
- l'Agenzia Regionale per la Toscana dell'Erogazione in Agricoltura è responsabile alla realizzazione della modulistica per la presentazione delle domande e della successiva istruttoria, e di quanto necessario alla ricezione delle domande e all'elaborazione delle istanze, finalizzata alla formazione della graduatoria di ammissibilità, nonché all'erogazione degli aiuti.

## **8 Modalità attuative e scadenze**

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, provvede all'emanazione del bando per la presentazione delle domande e per la definizione delle modalità procedurali per la concessione ed erogazione del sostegno, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione dell'intervento.

Con l'approvazione del bando le risorse destinate con il presente atto per l'attuazione dell'intervento vengono impegnate e successivamente liquidate ad ARTEA in quanto ente pagatore della Regione Toscana che provvede al pagamento dei programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito nella Legge regionale n. 60/1999 e nella Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2024 approvato con DCR del 24 dicembre 2024, n. 100.

Le risorse, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale del 25 settembre 2023, n. 1114 modificata dalla Delibera di Giunta Regionale dell'8 aprile 2024, n. 382, saranno erogate ad ARTEA con l'approvazione della graduatoria, tenuto conto che non sono previsti anticipi ma liquidazioni a saldo per i beneficiari ammessi.

Le domande di accesso all'intervento sono presentate ai settori territoriali competenti nei tempi e con le modalità individuate dal bando, sul sistema informativo ARTEA, che ne dispone la modulistica, la ricezione e relativa protocollazione, e quant'altro necessario.

L'allevatore, successivamente all'emissione del bando di attuazione ed entro il limite ivi stabilito, presenta simultaneamente domanda di aiuto e di pagamento. Sono ammesse esclusivamente domande inerenti animali già acquistati per i quali sia disponibile tutta la documentazione fiscale e sanitaria di accompagnamento. L'istruttoria delle domande è effettuata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di contributo, e la relativa tempistica è definita nell'ambito del bando attuativo.

I settori territoriali successivamente all'istruttoria delle domande presentate trasmettono gli elenchi delle istanze ammissibili e delle non ammissibili al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche, il quale sulla base delle risorse finanziarie disponibili approva l'elenco delle domande ammesse, e sulla base delle priorità di cui al punto 5, le domande finanziabili ed il relativo sostegno spettante.

I settori territoriali sulla base dell'elenco delle domande finanziabili di cui al punto precedente emanano l'atto di concessione e di liquidazione, a seguito del quale ARTEA provvede al pagamento dei beneficiari.

## **9 Risorse disponibili**

Le risorse destinate all'attivazione dell'intervento per il periodo indicato al punto 6 sono pari ad euro 149.178,81, disponibili sul capitolo 52683 "Finanziamento di attività d'investimento in ambito zootecnico" del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2026, stanziamento puro, destinate a finanziare interventi a investimento in ambito zootecnico.

Tale importo può essere incrementato con le ulteriori risorse che si rendessero disponibili, sul capitolo di competenza del bilancio regionale, con successivi atti regionali.

## **10 Specie autoctone finanziate**

<b>SPECIE</b>	<b>RAZZA</b>
<i><b>Bovina</b></i>	Chianina, Maremmana, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese, Romagnola
<i><b>Ovina</b></i>	Massese, Appenninica, Pomarancina, Zerasca, Garfagnina bianca, Pecora dell'Amiata
<i><b>Caprina</b></i>	Capra della Garfagnana, Capra di Montecristo
<i><b>Suina</b></i>	Cinta senese
<i><b>Equina</b></i>	Maremmana, Monterufolina, Appenninica, Bardigiana
<i><b>Asinina</b></i>	Amiatina

## 11 Requisiti sanitari

### *Specie Bovina e Bufalina*

Il riproduttore maschio o femmina della specie bovina, per accedere al sostegno deve:

I) per il capo bovino o bufalino proveniente da un allevamento situato sul territorio nazionale:

a) provenire, come risultante dal Documento di Accompagnamento (DDA, ex Modello 4), da allevamenti indenni da:

- Tubercolosi;
- Leucosi bovina enzootica;
- Brucellosi;
- Rinotracheite bovina (solo per la specie bovina);

ed inoltre:

a.1) qualora provenga da territori non indenni da Tubercolosi, Brucellosi bovina e/o Leucosi bovina enzootica, essere stato sottoposto, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico;

e/o

a.2) In deroga al precedente punto a) qualora non provenga da allevamento indenne da Rinotracheite bovina (solo per la specie bovina) essere stato sottoposto, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico;

II) per il capo bovino oggetto di scambio intracomunitario è richiesta la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali.

Inoltre il capo bovino o bufalino proveniente da allevamento situato sul territorio nazionale o oggetto di scambio intracomunitario deve essere stato sottoposto nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, ad accertamento diagnostico, con esito negativo, per:

- Tricomoniassi: limitatamente ai capi di sesso maschile;
- Paratubercolosi: solo negli animali con età superiore a 24 mesi.

Ai fini della verifica degli accertamenti diagnostici fa fede la data di prelievo.

### *Specie Ovina*

Il riproduttore maschio o femmina della specie ovina, per accedere al sostegno deve:

I) per il capo ovino proveniente da un allevamento situato sul territorio nazionale:

a) provenire, come risultante dal Documento di Accompagnamento (DDA, ex Modello 4), da allevamenti indenni da Brucellosi;

ed inoltre, qualora provenga da territori non indenni da Brucellosi;

a.1) essere stato sottoposto, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico;

b) rispondere ai requisiti previsti dal "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini" - Delibera G.R.T. n. 1177 del 22/10/2018.

II) per il capo ovino oggetto di scambio intracomunitario è richiesta la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali.

Inoltre il capo ovino proveniente da allevamento situato sul territorio nazionale o oggetto di scambio intracomunitario deve essere stato sottoposto nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, ad accertamento diagnostico, con esito negativo, per:

- Agalassia contagiosa;
- Visna – maedi.
- Paratubercolosi: solo negli animali con età superiore a 12 mesi.

Ai fini della verifica degli accertamenti diagnostici fa fede la data di prelievo.

### ***Specie Caprina***

Il riproduttore maschio o femmina della specie caprina, per accedere al sostegno deve:

I) per il capo caprino proveniente da un allevamento situato sul territorio nazionale:

a) provenire, come risultante dal Documento di Accompagnamento (DDA, ex Modello 4), da allevamenti ufficialmente indenni da:

- Brucellosi.

ed inoltre, qualora provenga da territori non indenni da Brucellosi;

a.1) essere stato sottoposto, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo, al relativo accertamento diagnostico;

II) per il capo caprino oggetto di scambio intracomunitario è richiesta la certificazione prevista dalla normativa unionale e nazionale vigente circa le prescrizioni in materia di sanità animale relativa alla movimentazione e agli scambi intracomunitari di animali.

Inoltre il capo caprino proveniente da allevamento situato sul territorio nazionale o oggetto di scambio intracomunitario deve essere stato sottoposto nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, ad accertamento diagnostico che attesti che non ha contratto la malattia per:

- Agalassia contagiosa;

- Visna – maedi;
- Artrite - encefalite virale della capra;
- Paratubercolosi: solo negli animali con età superiore a 12 mesi.

Ai fini della verifica degli accertamenti diagnostici fa fede la data di prelievo.

### ***Specie Suina***

Il riproduttore maschio o femmina della specie suina, per accedere al sostegno deve:

- a) provenire da territori indenni da:
  - peste suina classica (PSC);
  - peste suina africana (PSA);
- b) provenire, come risultante dal Documento di Accompagnamento (DDA, ex Modello 4), da allevamenti indenni alla malattia di Aujeszky;

ed inoltre:

b.1) qualora provenga da territori non indenni da malattia di Aujeszky e privi di programma di eradicazione per malattia di Aujeszky approvato, essere spostati in conformità all'art. 20 del Reg. (UE) 2020/688;

- c) provenire da allevamenti non sottoposti a vincoli per Brucellosi;

ed inoltre:

c.1) essere stato sottoposto ad accertamento diagnostico, nel periodo compreso fra i trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento e la presentazione della domanda di sostegno, con esito negativo a Brucellosi.

Ai fini della verifica degli accertamenti diagnostici fa fede la data di prelievo.

### ***Specie Equina e Asinina***

Il riproduttore maschio della specie equina ed asinina, per accedere al sostegno deve:

- a) essere stato sottoposto, nei 30 giorni precedenti all'introduzione in allevamento, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della Sanità in ordine a specifici piani di profilassi e/o eradicazione, ad accertamento diagnostico per:

- anemia infettiva;
- arterite virale;
- morbo coitale maligno;
- morva;
- metrite equina contagiosa;

inoltre per la specie equina:

- b) deve essere certificato sul Documento di Accompagnamento (DDA, ex Modello 4) dal Servizio Veterinario che l'equide non manifesta sintomatologia clinica riferibile a:

- encefalite virale;
- rinopolmonite infettiva.

Il riproduttore femmina della specie equina ed asinina, per accedere al sostegno deve:

a) essere stata sottoposta nei tre anni precedenti all'introduzione in allevamento ad un prelievo con esito negativo per Anemia Infettiva Equina, salvo termine diverso, se proveniente da fuori regione, indicato dalla Regione di provenienza.